



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI GENOVA

SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

- MIGNONE CLARA Presidente
- MAZZA ALFREDO Relatore
- GALLETTO ROBERTO Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 925/14
depositato il 16/05/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL30 [redacted] IVA [redacted]
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE GENOVA

proposto dal ricorrente:

[redacted]
[redacted] 2112 16036 [redacted]

difeso da:

TONCINI ANDREA
VIA XX SETTEMBRE 14/7 16100 GENOVA GE

SEZION

N° 12

REG.GE. IERALE

N° 925/14

UDIENZA DEL

07/10/2014 ore 09:30

SENTENZA

N°

205/16/11

PRONUNZIATA IL:

7/10/14

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

27/10/14

Segretario
[Signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 925.14

La Commissione esaminati gli atti ed udito il relatore Mazza ed i rappresentanti delle parti, rileva che trattasi di ricorso presentato da [REDACTED] avverso l'avviso di accertamento n. TL 3012506 [REDACTED] 2013 dall'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Genova per IRPEF, IRAP ed IVA 2008,

La ricorrente sostiene:

-) la giuridica inesistenza della notifica;
-) la nullità dell'atto per difetto di valida sottoscrizione;
-) illegittimità per mancata indicazione del responsabile del procedimento;
-) illegittimità per mancata quantificazione degli interessi;
-) illegittimità per mancata quantificazione dell'aggio;
-) la nullità dell'atto per violazione dell'art. 7 della legge 212/2000;
-) la nullità dell'atto per difetto di motivazione;
-) la nullità dell'atto per mancanza del contraddittorio;
-) illegittimità dell'atto per violazione del principio della buona fede;
-) illegittimità dell'Atto per violazione degli artt. 23 e 53 della Costituzione.

Inoltre l'atto è da annullare in quanto il settore è in crisi e non ha potuto chiudere prima perché aveva ottenuto un prestito regionale che lo impediva.

Ritiene illegittimo l'atto in quanto basato sugli studi di settore in quanto questi presentano gravi irregolarità di costruzione.

Infine contesta le sanzioni.

L'ufficio fiscale sostiene la correttezza del proprio operato.

P.Q.M.

La Commissione, esaminata la documentazione presentata ritiene condivisibili le motivazioni di parte ricorrente relativamente ai punti 6, 7, 8 del ricorso. Infatti le recenti sentenze della Cassazione (in particolare la sentenza n. 19667 del 19 giugno 2014 delle sezioni unite), ricordati gli articoli 5, 6, 7, 10 e 12 dello statuto del contribuente hanno affermato che *“la pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una decisione partecipata mediante la promozione del contraddittorio tra amministrazione e contribuente anche nella fase precontenziosa o endoprocedimentale al cui ordinato ed efficace sviluppo è funzionale il rispetto dell'obbligo di comunicazione degli atti imponibili. Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell'emanazione di questo, realizza l'inalienabile diritto di difesa del cittadino. ...”*. Posizione questa già presa dalla Corte di Giustizia europea che ricorda come *“il diritto al contraddittorio in qualsiasi procedimento è attualmente sancito non solo dagli artt 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ma anche dall'art 41 che garantisce il diritto ad una buona amministrazione, diritto che comporta in particolare il diritto di ogni individuo ad essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale lesivo.”*

Nel caso in esame il contraddittorio non si è instaurato ed è quindi stato lesa un diritto fondamentale del contribuente. Il ricorso quindi deve essere accolto.

Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Genova, 7 ottobre 2014

il relatore
Alfredo Mazza



il presidente
Clara Mignone

